

Comune di Almè



Provincia di Bergamo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002

D.G.R.L. n. 7/13950 del 01/08/2003

Gennaio 2007

(cod.2002_797 C/P)

REGOLAMENTO

**CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA**



Consorzio di Bonifica
della Media Pianura
Bergamasca

24122 BERGAMO
Via S. Antonino, 7/A
Tel 035.21.91.81
Fax 035.23.86.83
E-mail info@cbbg.it



EST srl

SCIENZE E TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

dott. Giovanni Giupponi

dott. Fausto Gaini

sig. Riccardo Marengoni

EST s.r.l.

dott. ing. Giovanni Filippini

dott. ing. Giovanni Sonzogni

dott. ing. Francesca Bertuletti

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO..... | 1 |
| 2. DEFINIZIONI..... | 1 |
| 3. RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 |
| 4. COMPETENZE | 3 |
| 5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO..... | 3 |
| 6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE | 4 |
| 6.1 FASCE FLUVIALI PAI | 4 |
| 6.2 FASCE FLUVIALI DEL RIM | 8 |
| 7. GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE | 10 |
| 7.1 ATTRAVERSAMENTI | 10 |
| 7.2 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA | 11 |
| 7.3 RILASCIO NULLA-OSTA PER INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO | 12 |
| 7.4 APPLICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA | 13 |
| 7.5 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA..... | 14 |
| 7.6 RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA..... | 14 |
| 8. PROCEDURE | 14 |
| 9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA..... | 15 |
| 10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI | 16 |

ALLEGATI

- A** CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA di cui all'allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003

1. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- *Reticolo Idrico Principale*: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'Allegato "A" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Individuazione del reticolo idrico principale", per il quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
- *Reticolo Idrico Minore*: si intende, ai sensi dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/7868 e successiva modifica, il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, ricavato per differenza rispetto al reticolo principale. In particolare, rientrano anzitutto nel reticolo minore i corsi che sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti, i corsi che sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, i corsi che sono interessati da derivazioni d'acqua, i corsi che sono rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

E' consentito all'Amministrazione Comunale escludere dal reticolo corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche supportando la scelta con adeguate motivazioni e giustificazioni tecniche. Allo stesso modo è consentito aggiungere corsi d'acqua ritenuti di particolare valenza idraulica e/o paesaggistica.

- *Fascia di rispetto*: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi

del presente regolamento.

- *PAI*: Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'autorità di Bacino del fiume Po (DPCM 24 maggio 2001).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti di legge a cui si attiene il presente regolamento sono:

- **D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003**: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 —Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
- **R.D. n. 523/1904** “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- **D.G.R. n. 7/47310 del 22/12/1999** che ha fornito indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.
- **L.R. 1/2000** “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni.
- **D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”** definisce i beni tutelati per legge. in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l'identificazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell' 1 dicembre 1933.
- **Piano di Assetto Idrogeologico** e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato ai sensi della legge 183/89.

4. COMPETENZE

La D.G.R. n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. n. 7/13950, stabilisce in particolare il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica, secondo la loro specifica competenza territoriale.

Le competenze che in particolare spettano al Comune possono essere suddivise in tre categorie:

- > *Urbanistiche*: individuazione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- > *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica relativi al RIM;
- > *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto definite su tutta la rete idrografica presente sul territorio di competenza.

Rimangono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato "A" della D.G.R. n. 7/13950 ("Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale"), l'approvazione dei decreti e dei disciplinari tipo di polizia idraulica relativi sia al reticolo principale che minore (DG 7/7868 punto 7).

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono definite dalla Regione Lombardia e devono essere recepite a livello di strumento urbanistico comunale. Tali fasce sono stabilite in misura pari a 10 m e, sul territorio comunale di Almè, riguardano il corso del Torrente Quisa e il corso del Fiume Brembo, per i tratti individuati nella cartografia allegata.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ricompresi nel Piano Stralcio per l'Assetto

Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po sono state definite graficamente e sono state riportate le disposizioni normative. Si tratta del corso del Fiume Brembo, la cui individuazione è riportata nell'allegato cartografico.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore sono stabilite pari a 5 m nei tratti coperti e intubati, poiché debitamente autorizzati e ricadenti all'interno del centro storico ed edificato, 10 m nei tratti a cielo aperto, così come meglio dettagliato nella relazione tecnica.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

6.1 Fasce fluviali PAI

Il tratto di fiume Brembo ricompreso nei limiti amministrativi del comune di Almè è normato dal PAI; lungo esso sono state delimitate le fasce di rispetto che corrispondono alla Fascia A (il cui limite coincide con il limite esterno della Fascia B) e la Fascia C.

Gli articoli che regolamentano le attività in tali fasce sono estratti dalle NTA del PAI.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue. fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone,

per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui (*materia di esclusiva competenza di Regione Lombardia*);

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni a difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c). sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27. comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree - urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela, naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra a destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D L 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione. in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla

realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

6.2 Fasce fluviali del RIM

La regolamentazione delle attività e degli interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al RIM fanno riferimento alla normativa vigente, in particolare alle indicazioni fornite nella DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 e nel R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive revisioni, relativamente agli artt. 96, 97 e 98, Capo VII - Polizia delle acque pubbliche.

All'interno delle fasce di rispetto definite sul RIM si applicano le seguenti prescrizioni.

Sono interventi vietati:

1. Qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo.
2. Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
3. Opere in sotterraneo (piani interrati di edifici o garage).
4. Opere di tombinatura, fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica incolumità delle persone, accertata la compatibilità idraulica delle stesse (art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/06).
5. Qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che non

sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

6. Impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/06).
7. Interventi di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde.

Sono, per contro, consentiti:

1. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, purché non comportino aumenti di volume e di superficie calpestabile esterna.
2. Interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse (panchine, chioschi, ecc...) e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.
3. Interventi che non comportino alterazioni del regime naturale dei corsi d'acqua.
4. Opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica.
5. Difese radenti che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo e non sporgano dalla quota del piano campagna, realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo.
6. Muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative d'intervento.
7. Modifiche di percorso, a condizione che siano garantiti il mantenimento della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque. Sarà compito dell'Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche relative allo stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall'istante all'Agenzia del Demanio.
8. Interventi temporanei di urgenza.
9. Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.
10. Scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo

capitolo.

11. Apposizione di recinzioni, purché a distanza superiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa, realizzate senza muratura al piede e facilmente amovibili; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità.

Ogni richiesta di intervento potrà essere concessa previa autorizzazione da parte del Comune (Ente gestore), che subordinerà il ritiro della concessione edilizia, o prevedendone l'acquisizione preventiva in caso di DIA solo successivamente alla presentazione e approvazione della richiesta di autorizzazione secondo le modalità successivamente indicate.

Le opere di tombinatura e copertura di corsi d'acqua regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 alla scadenza concessoria dovranno essere verificate e, se necessario, a causa di mutate condizioni idrauliche, adeguate o rimosse con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

7. GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica delegati ai Comuni rientrano:

- Rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere);
- Autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate;
- Rilascio di nulla-osta idraulici per interventi ricadenti nel demanio;
- Applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- Autorizzazione paesistica;
- Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;
- Attività manutentiva.

7.1 Attraversamenti

Per attraversamenti si intendono ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e

reti in genere.

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m sono regolamentati dalla direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 2 e 3 (approvata con Delibera dell'Autorità n. 2/99).

Per i manufatti di dimensioni inferiori il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione idrologica-idraulica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti che il dimensionamento è stato effettuato considerando:

- una piena con tempo di ritorno di 100 anni per il torrente Rino, ed un franco minimo di 1 metro (misurato tra l'intradosso del manufatto ed il livello di massima piena);
- una piena con tempo di ritorno di 50 anni per il torrente Scabla, ed un franco minimo di 0,50 metri.

In ogni caso i criteri da osservare per i manufatti di attraversamento sono:

- mantenimento della sezione di deflusso;
- intradosso a quota superiore al piano campagna;
- mantenimento della pendenza dell'alveo del corso d'acqua, evitando la realizzazione di soglie di fondo;
- evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali;
- attraversamenti e manufatti che dovranno essere interrati, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, devono essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e difesi dal danneggiamento derivante dall'erosione.

7.2 Scarichi in corsi d'acqua

All'amministrazione comunale compete il rilascio di parere di compatibilità allo scarico nei corsi d'acqua appartenenti al RIM per l'aspetto quantitativo delle acque recapitate, mentre l'autorizzazione allo scarico e la verifica degli aspetti qualitativi è di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Spetta al richiedente la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po deve definire con apposita direttiva le modalità e i limiti a cui assoggettare gli scarichi, ottemperando a quanto previsto dall'art. 12 delle

Norme di Attuazione del PAI.

In attesa della suddetta direttiva si adottano i parametri di ammissibilità previsti dal Piano di risanamento Regionale delle acque, che prevedono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali:
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nel fiume Brembo (art. 6 comma 6 Allegato "B" - DGR 7/1 3950).

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso idrico del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate (competenza provinciale), si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 2 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

7.3 Rilascio nulla-osta per interventi ricadenti nel demanio

L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico per le richieste di sdemanializzazione sul RIM inviate all'Agenzia del Demanio.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 152/99 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nel caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, il Comune potrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni: la

richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione cartografica.

7.4 Applicazione dei canoni di polizia idraulica

I canoni di concessione vengono calcolati con riferimento ai Canoni regionali riportati nell'Allegato "C" alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003. In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti aerei*: linee elettriche, linee telefoniche, seggiovie, funivie e teleferiche per trasporto persone e/o cose, piccole teleferiche, palorci, ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle o ponticelli ciclopeditoni o pedonali, ponti carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq o con eventuali eccedenze conteggiate a parte, attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti, altri attraversamenti aerei.
- *Attraversamenti in sub-alveo*: linee tecnologiche, linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, altri attraversamenti.
- *Tombinature*: uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, uso residenziale/industriale, uso agricolo.
- *Transito di sommità arginale*.
- *Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua*.
- *Sfalcio erbe – taglio piante*.
- *Scarichi acque*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, scolmatori troppo pieni per acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo, altri scarichi.
- *Ulteriori casi di occupazione di area demaniale*: aree per uso agricolo, aree per uso non agricolo, posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d'acqua, cartelli pubblicitari, pali di illuminazione, appostamenti fissi di caccia, muri di contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale, guadi/selciati, recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini, altre occupazioni demaniali.

7.5 Autorizzazione paesistica

Per interventi sul RIM che ricadono in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o dagli enti competenti individuati dalla L.R. 18/97 se l'opera rientra in quelle sub-delegate.

7.6 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In presenza di opere abusive o difformi da quanto autorizzato sul RIM, il Comune procederà con diffida a provvedere alla riduzione in pristino con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/85.

8. PROCEDURE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere ammissibili sul RIM dovranno essere indirizzate al Comune, differenziandole a seconda della tipologia dell'intervento in:

- A - Attraversamenti aerei
- B - Attraversamenti in sub-alveo
- C – Tombinature (realizzate per tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità)
- D - Transito di sommità arginale
- E - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua
- F - Sfalcio erbe - taglio piante
- G - Scarichi acque
- H - Occupazione aree demaniali

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate dei seguenti elaborati, in triplice copie (quattro copie se l'opera rientra in zona soggetta a vincolo paesistico):

Relazione contenente:

- Luogo e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;

- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Verifiche idrauliche di portata (nel caso di ponti, tombinature, ecc...);
- Relazione idrologica;
- Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Elaborati cartografici consistenti in:

- Estratto mappa catastale con indicazione delle opere in scala 1:2.000;
- Corografia in scala 1:10.000;
- Estratto del PRG comunale in scala 1:2.000;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e progetto) quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere, particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- Documentazione fotografica.

9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Si precisa che l'asportazione di materiale litoide è di esclusiva competenza di Regione Lombardia.

10. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;

- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.